



**Oggetto:** Approvazione del Regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

**Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Sorrentino**

**Coadiuvato dal**

**Direttore Amministrativo - Dott. Vincenzo Serra**

**Direttore Sanitario – Dott. Nazzareno Pacifico**

**VISTI**

- il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il decreto legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 34/3 del 12/07/2017;
- l'art. 4 del D. Legge n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012
- l'art. 26 dei CCNL 08/06/2000 Area III (SPTA) e Area IV (Dirigenza Medica e Veterinaria), rubricato “Graduazione delle funzioni”;
- l'art. 27 dei CCNL 08/06/2000 Area III (SPTA) e Area IV (Dirigenza Medica e Veterinaria), rubricato “Tipologie di incarico”;
- l'art. 28 dei CCNL 08/06/2000 Area III (SPTA) e Area IV (Dirigenza Medica e Veterinaria), rubricato “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure”;
- l'art. 29 dei CCNL 08/06/2000 Area III (SPTA) e Area IV (Dirigenza Medica e Veterinaria), rubricato “Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa”;

**RICHIAMATA**

- la deliberazione D.G. n. 727 del 11/08/2017, con la quale si è provveduto ad adottare l'atto aziendale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari;
- la deliberazione D.G. n. 853 del 10.10.2017, con la quale si è provveduto a modificare e a integrare l'atto aziendale secondo le disposizioni impartite dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la delibera di Giunta n. 42/1 del 11/09/2017;

**RITENUTO**

opportuno, in considerazione delle innovazioni normative, e alla luce dell'approvazione definitiva del sopra richiamato Atto Aziendale, dotare l'Azienda di un regolamento che disciplini compiutamente le modalità di graduazione, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali per le Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria non medica, Professionale, Tecnica e Amministrativa e delle Professioni Sanitarie;

**RICHIAMATA**

la deliberazione n. 1035 del 11/12/2017, avente per oggetto “Servizio di consulenza e affiancamento finalizzato alla realizzazione degli adempimenti inerenti l'attuazione dell'atto aziendale dell'AOU di Cagliari - mercato elettronico MEPA – trattativa diretta n. 308431 – ditta HMS CONSULTING S.R.L.”;

**VISTO**

il Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, predisposto dalla ditta HMS CONSULTING S.R.L. sopra richiamata, che si allega al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO**

che il predetto Regolamento è stato trasmesso, con nota in data 05/04/2018 alle Organizzazioni Sindacali interessate, assegnando alle stesse un termine di 8 giorni per eventuali osservazioni o modifiche, e che entro il termine medesimo non è pervenuta alcuna osservazione;

**VISTA**

la disposizione della Direzione aziendale in ordine all'attività in parola;

## **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa narrativa che si intendono espressamente richiamati:



- di approvare il Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali per le Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria non medica, Professionale, Tecnica e Amministrativa e delle Professioni Sanitarie, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo sostituisce integralmente i regolamenti approvati con la deliberazione C.S. n. 599 del 21/10/2010 richiamati in premessa;
- di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito aziendale;
- di dare comunicazione del presente atto alle OO.SS. interessate;
- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale gli adempimenti amministrativi derivanti dall'adozione del presente atto.

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Nazzareno Pacifico

**F.to**

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Vincenzo Serra

**F.to**

**Il Direttore Generale**

Dott. Giorgio Sorrentino

**F.to**

**Il Direttore amministrativo**

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 31.05.2018 , restando in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

**Servizio Proponente:**

**S.C. Servizio Amministrazione del Personale**

**Il Direttore: Dott.ssa Maria Luisa Mastino**

**F.to**



**Azienda Ospedaliero-Universitaria di  
Cagliari**

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA

Regolamento per il:

**CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI  
INCARICHI DIRIGENZIALI**

AREA **DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA E**  
CONTRATTUALE : **PTA E PROFESSIONI SANITARIE**

Versione del  
18.05.2018

## Sommario :

### *TITOLO I – Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali*

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Tipologia degli incarichi e criteri per l'affidamento

#### *CAPO I - Dirigenza Medica e Sanitaria*

Art. 3 - Incarichi della Dirigenza Medica e Sanitaria

Art. 4 - Incarichi di Direzione di Dipartimento Assistenziale Integrato

Art. 5 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

Art. 6 - Incarichi di Responsabilità di Programma, semplice o complesso

Art. 7 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice

Art. 8 - Incarichi professionali di alta specializzazione

Art. 9 - Incarichi professionali di base

#### *CAPO II - Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa*

Art. 10 - Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa

Art. 11 - Incarichi di Direzione di Dipartimento (DIP)

Art. 12 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

Art. 13 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice

Art. 14 - Incarichi professionali di alta specializzazione

Art. 15 - Incarichi professionali di base

#### *CAPO III - Dirigenza delle Professioni Sanitarie*

Art. 16 - Incarichi della Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 17 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

Art. 18 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice

Art. 19 - Incarichi professionali di alta specializzazione

Art. 20 - Incarichi professionali di base conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività

#### *CAPO IV - Norme comuni agli Incarichi di tutte Le Dirigenze*

Art. 21 - Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

Art. 22 - Valutazione di fine incarico

Art. 23 - Affidamento di incarico diverso

Art. 24 - Cessazione dal rapporto di lavoro

Art. 25 - Norme finali

### *TITOLO II – Graduatoria degli incarichi dirigenziali*

Art. 26 - Premesse metodologiche

Art. 27 - Individuazione degli incarichi

Art. 28 - Incarichi di struttura Complessa

Art. 29 - Incarichi di struttura Semplice

Art. 30 - Incarichi professionali di alta specializzazione

Art. 31 - Incarichi professionali di base conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività

Art. 32 - Metodologia per la pesatura degli incarichi

Art. 33 - Individuazione del punteggio Base

Art. 34 - Attribuzione punteggi aggiuntivi

Art. 35 - Processo di graduazione delle funzioni

Art. 36 - Definizione delle componenti della retribuzione di posizione

Art. 37 - Processo di determinazione del valore economico

Art. 36 - Norme finali e transitorie

## **TITOLO I Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di direzione di dipartimento assistenziale integrato, di direzione di Dipartimento, di struttura complessa, di responsabilità di Programma, struttura semplice a valenza dipartimentale, struttura semplice, di natura professionale, sulla base di quanto previsto dagli articoli 27, 28 e 29 dei CC.CC.NN.L. 08/06/2000 delle due aree dirigenziali e successive modifiche e integrazioni, dall' art. 9 comma 32 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e dall'art. 4 del DL n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012, dal d.lgs. n. 502/92 e smi e dal d.lgs. n. 517/1999. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si deve altresì tenere presente quanto stabilito dal d.lgs. n. 39/2013 e dal Protocollo di intesa tra Università degli studi di Cagliari e Regione Sardegna siglato in data 11.08.2017 e di cui alla DGR n 34/3 del12/07/2017.

### **Art. 2 Tipologia degli incarichi e criteri per l'affidamento**

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite - per quanto riguarda gli incarichi gestionali - del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, ha luogo, con le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale, ad integrazione del contratto individuale.

## **CAPO I Dirigenza Medica e Sanitaria**

### **Art. 3 Incarichi della Dirigenza Medica e Sanitaria**

1. Al personale dirigente medico e sanitario sono conferibili incarichi a contenuto professionale con una componente gestionale, ovvero esclusivamente di natura professionale.
2. Sono incarichi di natura gestionale:
  - a) Direzione di Dipartimento Assistenziale Integrato (DAI);
  - b) Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC);
  - c) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD);
  - d) Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS).
3. Sono incarichi di natura funzionale / professionale:
  - a) Responsabilità di Programma (PRGM), semplice e complesso;
  - b) Incarichi di alta specializzazione (AS);

c) Incarichi conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP).

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del CCNL 03/11/2005 dell'area della dirigenza Medica e dell'art. 24 comma 9 del CCNL 03/11/2005 dell'area dirigenza SPTA, la durata non può essere inferiore a quanto stabilito rispettivamente dall'art. 29 e dall'art. 28 dei CCNL 08/06/2000 in funzione della tipologia di incarico. La durata dell'incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30 dei CCNL 03/11/2005 e s.m.i. L'incarico cessa altresì automaticamente, anche se non ne sia scaduta la durata, al compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

#### **Art. 4 Incarichi di Direzione di Dipartimento Assistenziale Integrato**

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento Assistenziale Integrato (DAI) è conferito dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di UOC, su base fiduciaria, nonché sulla base di requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale, curriculum scientifico. La durata dell'incarico di Direttore di DAI è triennale rinnovabile. In prima applicazione dell'Atto Aziendale la durata è stabilita in anni due. Il Direttore di DAI resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di DAI.

2. Il Direttore di DAI ha responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di DAI e contiene anche le funzioni di controllo in materia di libera professione, le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 ed incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.

4. Per la durata dell'incarico il Direttore di DAI rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di UOC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del DAI.

#### **Art. 5 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa**

1. L'incarico di Direzione di UOC in cui vengono svolte attività cliniche per il quale è prevista l'attribuzione ad un docente universitario, ai sensi del Protocollo d'Intesa e dell'Atto Aziendale vigenti, è conferito dal Direttore Generale a un docente universitario, strutturato per le funzioni assistenziali presso l'Azienda. Per le modalità di conferimento si tiene conto di quanto previsto dall'art. 102, comma 6 del DPR 382/1980 e s.m.i. e dalle deliberazioni Dg 106 del 18.02.2014 e DGR 24-44 del 27.06.2013, per quanto di competenza, nonché dall'art.5 del Protocollo d'Intesa.

2. Nel caso di UOC in cui vengano svolte attività cliniche, per le quali è prevista l'attribuzione ad un dirigente del SSN, l'incarico di direzione viene conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. come integrato dalla DGR 24-44 del 27.06.2013.

3. Ai sensi del medesimo art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico di direzione di UOC non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto.
4. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.
5. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
6. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.

#### **Art. 6 Incarichi di Responsabilità di Programma, semplice o complesso**

1. Ai professori universitari di 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di Unità Operativa Complessa o di responsabilità di Unità Operativa Semplice dipartimentale o Unità Operativa Semplice, il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore e sentito il Direttore del Dipartimento, affida la responsabilità e la gestione di programmi complessi (PRGM-C) o semplici (PRGM-S) inter o infradipartimentali o in staff alla Direzione generale finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale, con gestione di risorse umane e strumentali, salvo i casi in cui il programma per la sua natura non richieda attribuzione di risorse, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Protocollo d'Intesa.
2. I programmi sono caratterizzati in fase di progettazione da contenuti coerenti con le esigenze e gli indirizzi aziendali. I programmi PRGM-C dovranno prevedere un cronoprogramma adeguato agli obiettivi prefissati, risorse predeterminate e contenere specifici indicatori che li rendano misurabili. Dell'attività svolta dovrà essere redatta relazione con cadenza annuale.
3. L'incarico di programma è assimilato a ogni conseguente effetto agli incarichi di UOC / UOSD / UOS, compresa la durata.

#### **Art. 7 Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice**

1. Gli incarichi di Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) o Unità Operativa Semplice (UOS) sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici e sanitari del SSN ed a docenti e ricercatori universitari di ruolo strutturati, per le funzioni assistenziali, con le modalità previste all'art. 15 ter del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. , nonché dell'art. 5 comma 6 del Protocollo d'Intesa, che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire o disciplina equipollente. Gli incarichi di UOSD/UOS sono conferiti per un periodo da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

2. Gli incarichi di Responsabili di UOSD sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore del DAI di riferimento condivisa dal Direttore Sanitario o del Direttore Sanitario in mancanza del Direttore del DAI, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 15 giorni, specificando:

- α) Tipo di incarico da affidare;
- β) Requisiti richiesti;
- χ) Durata dell'incarico;
- δ) Termine di presentazione delle istanze;
- ε) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- φ) Invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore del DAI di riferimento, in condivisione con il Direttore Sanitario, o il Direttore Sanitario in mancanza del Direttore del DAI tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area e disciplina di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

2. Gli incarichi di Responsabili di UOS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di UOC (o del direttore della struttura sovraordinata) condivisa dal Direttore del DAI e dal Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell' Azienda per almeno 15 giorni, specificando:

- α) Tipo di incarico da affidare;
- β) Requisiti richiesti;
- χ) Durata dell'incarico;
- δ) Termine di presentazione delle istanze;
- ε) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- φ) Invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore di UOC (o il direttore della struttura sovraordinata), in condivisione con il Direttore del DAI e il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area e disciplina di appartenenza;

- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti medici e sanitari dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

## **Art. 8      Incarichi professionali di alta specializzazione**

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (AS) sono attribuiti a dirigenti medici e sanitari del SSN ed a docenti e ricercatori universitari di ruolo che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base di particolari competenze sviluppate in settori specialistici e di significativa rilevanza scientifica per la disciplina e l'organizzazione delle strutture di afferenza.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di UOC/UOSD, condivisa dal Direttore del DAI di riferimento (ove sussista) e dal Direttore Sanitario.

Per la proposta il Direttore di UOC (o il direttore della struttura sovraordinata), in condivisione con il Direttore del DAI e il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
  - b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - c) dell'area e disciplina di appartenenza;
  - d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
  - e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

## **Art. 9      Incarichi professionali di base**

1. Gli incarichi professionali di base (IP) sono attribuiti a dirigenti medici e sanitari con esperienza professionale inferiore a 5 anni.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di UOC/UOSD, condivisa dal Direttore del Dipartimento (ove sussista) e dal Direttore Sanitario.

3. Gli IP sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.

4. Gli incarichi professionali ai neo-assunti sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova e hanno durata di 5 anni.

## **CAPO II      Dirigenza Professionale , Tecnica ed Amministrativa**

### **Art. 10      Incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa**

1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi di Direzione di Dipartimento, direzione di struttura complessa o responsabile di struttura semplice dipartimentale o responsabile di struttura semplice, a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo nonché incarichi professionali di base (art. 27, comma 1 CCNL 8.6.2000).

2. Sono incarichi di natura gestionale:

- a) Direttore di Dipartimento (DIP);
- b) Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC);
- c) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD);
- d) Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS).

4. Sono incarichi di natura professionale:

- a) Incarichi professionali di alta specializzazione (AS);
- b) Incarichi professionale di base (IP).

### **Art. 11      Incarichi di Direzione di Dipartimento Tecnico Amministrativo e di Staff**

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento (DIP) è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di UOC. La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale rinnovabile. In prima applicazione dell'Atto Aziendale la durata è stabilita in anni due. Il Direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Area.

2. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionali nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.

3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene anche le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 ed incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003.

4. Per la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di UOC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione di Dipartimento.

## Art. 12 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

1. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa (UOC) sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico ovvero, in mancanza, di esperienza dirigenziale minima di tre anni e valutazione positiva anticipata da parte del relativo Collegio tecnico unitamente ad un corso di formazione manageriale con le seguenti caratteristiche: corso post-lauream in management o di specializzazione o perfezionamento in materie economiche o giuridiche o tecniche, in relazione all'incarico da conferire.

2. A tal fine il Direttore Generale emana apposito avviso pubblico, da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 15 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum.

3. All'individuazione dei candidati idonei all'attribuzione dell'incarico si provvede mediante una apposita Commissione composta da tre membri di comprovata professionalità ed esperienza nel settore. La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione. La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla procedura. La Commissione proporrà al Direttore Generale i dirigenti idonei allo svolgimento delle funzioni di cui all'avviso. Il Direttore Generale provvederà al conferimento, con atto scritto e motivato, sentito il Direttore Amministrativo.

4. La Commissione, al fine di individuare i dirigenti ritenuti idonei tiene conto dei seguenti criteri:

- Valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
- Natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;
- Professionalità richiesta;
- Attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti;
- Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- Valutazioni del curriculum e dell'iter formativo e professionale;

5. I criteri di cui sopra sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi.

6. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

7. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.

### **Art. 13**      **Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice**

1. Gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) e di responsabilità di Unità Operativa Semplice (UOS) sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore di UOC (ove presente) per le UOS costituenti proprie articolazioni o il direttore della struttura sovraordinata per le UOSD, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico ovvero, in mancanza, attraverso le modalità previste per il conferimento degli incarichi di UOC.

2. Gli incarichi di Responsabili di UOSD sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento di riferimento (ove presente) condivisa dal Direttore Amministrativo o del Direttore Amministrativo in mancanza del Direttore del DAI, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 15 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore del Dipartimento di riferimento (ove presente), in condivisione con il Direttore Amministrativo o del Direttore Amministrativo in mancanza del Direttore del DAI, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

Possano partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi di Responsabili di UOS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di UOC, ove presente, condivisa dal Direttore di Dipartimento di riferimento e dal Direttore Amministrativo, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 15 giorni, specificando:

- α) Tipo di incarico da affidare;
- β) Requisiti richiesti;

- χ) Durata dell'incarico;
- δ) Termine di presentazione delle istanze;
- ε) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- φ) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore di UOC, in condivisione con il Direttore di Dipartimento di riferimento e il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

Possano partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

4. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

#### **Art. 14 Incarichi professionali di alta specializzazione**

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (AS) sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di UOC/UOSD, ove presente, condivisa con il Direttore del Dipartimento di riferimento e dal Direttore Amministrativo o la proposta del Direttore Amministrativo stesso, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.

2. Per la proposta il Direttore di UOC, ove presente, in condivisione con il Direttore del Dipartimento di riferimento e il Direttore Amministrativo, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

#### **Art. 15 Incarichi di natura professionale di base**

1. Gli incarichi professionali di base (IP) sono attribuiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di UOC, ove prevista, condivisa dal Direttore del Dipartimento di riferimento e dal Direttore Amministrativo o la proposta del Direttore Amministrativo.

2. Gli incarichi professionali di base sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, dopo il superamento del periodo di prova, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 e smi.

3. Gli IP sono conferiti per un periodo di 5 anni.

### **CAPO III      Dirigenza delle professioni sanitarie**

#### **Art. 16      Incarichi della Dirigenza delle professioni sanitarie**

1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi di direzione di struttura complessa o responsabile di struttura semplice, a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo nonché incarichi professionali di base (art. 27, comma 1 CCNL 8.6.2000).

2. Sono incarichi di natura gestionale:

- a) Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC);
- b) Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS).

3. Sono incarichi di natura professionale:

- c) Incarichi professionali di alta specializzazione (AS);
- d) Incarichi professionale di base (IP).

#### **Art. 17      Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa**

1. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa (UOC) sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico ovvero, in mancanza, di esperienza dirigenziale minima di tre anni e valutazione positiva anticipata da parte del relativo Collegio tecnico unitamente ad un corso di formazione manageriale con le seguenti caratteristiche: corso *post-lauream* in management o di specializzazione o perfezionamento in relazione all'incarico da conferire.

2. A tal fine il Direttore Generale emana apposito avviso pubblico, da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 15 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;

- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum scientifico-professionale.

3. All'individuazione dei candidati idonei all'attribuzione dell'incarico si provvede mediante una apposita Commissione composta da tre membri di comprovata professionalità ed esperienza nel settore. La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione. La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla procedura. La Commissione proporrà al Direttore Generale i dirigenti idonei allo svolgimento delle funzioni di cui all'avviso, predisponendo una rosa di almeno tre dirigenti, ove possibile. Il Direttore Generale provvederà al conferimento, con atto scritto e motivato, sentito il Direttore Sanitario.

4. La Commissione, al fine di individuare i dirigenti ritenuti idonei tiene conto dei seguenti criteri:

- Valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
- Natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;
- Professionalità richiesta;
- Attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- Valutazioni del curriculum e dell'iter formativo e professionale;

5. I criteri di cui sopra sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi.

6. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

7. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.

## **Art. 18      Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice**

1. Gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice (UOS) sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario e il Direttore di UOC (ove presente) costituenti proprie articolazioni, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico ovvero, in mancanza, attraverso le modalità previste per il conferimento degli incarichi di UOC.

2. Gli incarichi di Responsabili di UOS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di UOC, ove presente, condivisa dal Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell' Azienda per almeno 15 giorni, specificando:

- α) Tipo di incarico da affidare

- β) Requisiti richiesti
- χ) Durata dell'incarico
- δ) Termine di presentazione delle istanze
- ε) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende;
- φ) Invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta il Direttore di UOC, ove presente, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

#### **Art. 19      Incarichi professionali di alta specializzazione**

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (AS) sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di UOC, ove presente, condivisa con il Direttore Sanitario o la proposta del Direttore Sanitario stesso, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.

2. Per la proposta il Direttore di UOC, ove presente, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

#### **Art. 20      Incarichi di natura professionale di base**

1. Gli incarichi professionali di base (IP) sono attribuiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di UOC, ove presente, condivisa dal Direttore Sanitario o la proposta del Direttore Sanitario.

2. Gli incarichi professionali di base sono conferibili ai dirigenti all'atto della prima assunzione, dopo il superamento del periodo di prova, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 e smi.

3. Gli IP sono conferiti per un periodo di 5 anni.

#### **CAPO IV    Norme comuni agli Incarichi di tutte Le Dirigenze**

##### **Art. 21    Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico**

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 6 del CCNL 3.11.2005 Dirigenza Medica e dell'art. 25 comma 7 del CCNL 3.11.2005 Dirigenza SPTA, l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla trasmissione dello stesso al dirigente. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente alla scadenza del termine non dà luogo al conferimento dell'incarico e si deve intendere come rinuncia da parte del Dirigente e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

2. Ai dirigenti di nuova assunzione, decorso il periodo di prova, deve essere richiesto l'assenso per integrare il loro contratto individuale con le specifiche concernenti l'incarico che l'Azienda intende affidare.

3. Il contratto individuale di incarico contiene:

- tipologia del rapporto di lavoro;
- durata dell'incarico;
- area e/o la disciplina di appartenenza
- incarico conferito
- direzione/dipartimento/ struttura complessa di appartenenza
- obiettivi generali da raggiungere;
- retribuzione di posizione connessa all'incarico;
- modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
- doveri del dipendente;
- richiamo alle norme in materia di preavviso, incompatibilità;
- attività connesse al rispetto della privacy;
- richiamo al trattamento economico previsto dai contratti di lavoro nel tempo vigenti.

**Art. 22 Valutazione di fine incarico**

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 26 comma 2 e comma 3 rispettivamente del CCNL 03/11/2005 Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla vigente specifica regolamentazione di Azienda.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro un mese dalla scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali.
3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 27 a 31 del CCNL 3.11.2005 di entrambe le aree dirigenziali.
4. Qualora nell'ambito degli incarichi dirigenziali già affidati, non sia possibile, per le ragioni oggettivamente motivate di cui al comma 5 dell'art. 29 CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e al comma 5 dell'art. 28 CCNL 05/12/1996 Dirigenza SPTA e s.m.i., svolgere le funzioni stesse, l'Azienda, su domanda dell'interessato, può assegnarlo ad altro incarico senza pervenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.

**Art. 23 Affidamento di incarico diverso**

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 32 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, alla scadenza dell'incarico dirigenziale l'Azienda, anche in relazione a processi di riorganizzazione, può non confermare l'incarico medesimo, anche in presenza di valutazione positiva, e affidare un incarico diverso, anche di valore economico inferiore.

**Art. 24 Cessazione dal rapporto di lavoro**

1. L'affidamento degli incarichi non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo d'età. In tali casi la durata dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite e comunque il raggiungimento del limite di che trattasi supera e prevale su qualunque altra scadenza fosse stata fissata nel contratto individuale di affidamento incarico.

**Art. 25 Norme finali**

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.

**TITOLO II Graduatorie degli incarichi dirigenziali**

## Art. 26 Premesse metodologiche

1. Il presente titolo è finalizzato alla determinazione del trattamento economico di posizione di ciascun dirigente, secondo quanto disciplinato per la dirigenza medica dall'art. 51 comma 1 e 2 del contratto nazionale del 1996, con le integrazioni di cui all'art. 26 del CCNL del 2000 e dell'art. 24 del CCNL del 2005 e come confermato dall'art. 6 del CCNL 17/10/2008 e per la dirigenza SPTA dall'art. 50 comma 1 e 2 del contratto nazionale del 1996, con le integrazioni di cui all'art.26 del CCNL del 2000 e dell'art. 24 del CCNL del 2005 come confermato dall'art. 6 del CCNL 17/10/2008 e s.m.i. e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 del Protocollo d'Intesa e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99, per i professori e ricercatori universitari.
2. Attraverso il presente regolamento l'Azienda attribuisce a ciascuna posizione individuata dall'Atto Aziendale un punteggio che si configura come peso relativo di ogni incarico rispetto agli altri. Al fine di differenziare e rappresentare correttamente tali rapporti, di seguito vengono individuati i criteri e gli indicatori che dovranno essere utilizzati per effettuare tale pesatura.
3. La determinazione del trattamento economico sarà effettuata dall'Azienda in considerazione sia degli incarichi esistenti e del punteggio attribuito in funzione del presente regolamento, che dei fondi contrattuali disponibili per ciascun anno di riferimento e per ciascuna area contrattuale considerata.

## Art. 27 Individuazione degli incarichi

1. In funzione dei livelli di responsabilità indicati nell'Atto Aziendale è possibile individuare diverse tipologie di incarico che si differenziano tra loro in funzione della natura (gestionale o professionale) e della rilevanza all'interno dell'Azienda.
2. Gli incarichi comportanti la responsabilità di gestione di una struttura si distinguono in incarichi di Direzione di struttura complessa e incarichi di Responsabilità di struttura semplice; quest'ultimi a loro volta si distinguono per strutture semplici a valenza dipartimentale/interdistrettuale o interne a strutture complesse.
3. Gli incarichi professionali, invece, si distinguono in incarichi di elevata professionalità, attribuibili a dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione da parte del Collegio Tecnico al termine del primo quinquennio di attività ed incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.
4. In base alla distinzione di cui al punto precedente, vengono individuate quattro tipologie di incarichi o fasce, come riportato all'art. 27 comma 1 del C.C.N.L. 08/06/2000 secondo il seguente schema:
  - *fascia A*: strutture complesse, di cui all'art. 26 del presente regolamento;
  - *fascia B*: strutture semplici, di cui all'art. 28 del presente regolamento;
  - *fascia AS*: incarichi di alta professionalità, di cui all'art. 29 del presente regolamento;
  - *fascia IP*: incarichi professionali di base, di cui all'art. 30 del presente regolamento.

## Art. 28 Incarichi di struttura Complessa

1. Per incarichi di direzione di struttura complessa, in base all'art. 27, comma 1, lettera a) CCNL 2000, si intendono quelli relativi a Unità Operative complesse caratterizzate da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione conseguiti, in via diretta, nei confronti del Direttore Generale. La struttura è dotata di autonomia tecnica-professionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite.
2. All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, viene individuata un unico grado o livello di complessità:
  - **Fascia "A" - Direttori di Unità Operative Complesse (UOC).**
3. Il parametro di base da attribuire alle predette funzioni, cioè quello corrispondente alla fascia "A" è conferibile solo a Direttori di Struttura Complessa.
4. Al Personale universitario conferito in assistenza cui è affidato un incarico di programma complesso (PRGM-C) è riconosciuto un punteggio base pari a quello attribuito alla fascia A.

## Art. 29 Incarichi di struttura Semplice

1. Per incarichi di responsabilità di struttura semplice con autonomia organizzativa (art.27 comma 1 lettera b) CCNL 2000), si intendono le articolazioni dotate di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie come previsto dall'art. 27 comma 3 CCNL 08/06/2000 e come integrato dall'art. 4 comma 1 del CIN al CCNL del 17/10/2008.
2. All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture semplici vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità:
  - **Fascia "B1"- Unità Operative semplici a valenza dipartimentale (UOSD) e Unità Operative semplici a valenza interdistrettuale (SSI);** la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite (budget);
  - **Fascia "B2"- Unità operative semplici interne ad UU.OO. complesse (UOS);** la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite in seno alla struttura complessa di appartenenza o allo staff della Direzione dell'Azienda.
3. Gli incarichi di cui sopra, sono conferibili a Dirigenti che, ritenuti idonei dall'Azienda a svolgere compiti gestionali, abbiano superato positivamente il processo di valutazione al termine del quinquennio di servizio da parte dello specifico Collegio Tecnico.
4. Al Personale universitario conferito in assistenza cui è affidato un incarico di programma semplice (PRGM-S) è riconosciuto un punteggio base pari a quello attribuito alla fascia B2.

## Art. 30 Incarichi professionali di alta specializzazione

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) CCNL 2000, si intendono quelli attribuibili ai dirigenti che svolgono funzioni interne alle Unità Operative connesse alla guida di gruppi di lavoro di alta professionalità ovvero al possesso di elevate competenze tecnico-specialistiche che producono prestazioni quali-quantitative ritenute particolarmente rilevanti per l'Azienda.

2. All'interno di questa Fascia d'incarichi vengono individuati, in base alle capacità professionali riconosciute al dirigente, tre tipologie di incarico professionale di professionalità:

- **Fascia "AS1" - Incarichi di Coordinamento professionale:** incarichi "professionali" di coordinamento tecnico professionale delle attività nei quali sono ricomprese le funzioni di responsabilità di processo o attività aziendale;
- **Fascia "AS2" - Incarichi di Alta professionalità:** Incarichi "professionali" che richiedono alta professionalità e specializzazione e/o la guida di gruppi di lavoro dotati di forte autonomia operativa.
- **Fascia "AS3" - Incarichi di Rilevante professionalità:** Incarichi "professionali" ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca, assistenziali che richiedono rilevanti competenze specialistiche e professionali.

3. Gli incarichi "professionali" di cui sopra, sono conferibili a Dirigenti che abbiano superato positivamente il processo di valutazione al termine del quinquennio di servizio da parte dello specifico Collegio Tecnico.

#### **Art. 31 Incarichi professionali di base conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività**

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base si intendono quelli conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità (art. 27 comma 1 lettera d) CCNL 2000); essi hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza.

2. All'interno di questa Fascia d'incarico viene individuato un unico livello di professionalità:

- **Fascia "IP"- Incarichi a professionalità di base:** Incarichi "professionali" di dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio, in fase di formazione per l'acquisizione di competenze specialistiche professionale più elevate.

#### **Art. 32 Metodologia per la pesatura degli incarichi**

1. Al fine di attribuire a ciascun incarico presente in Azienda un punteggio relativo che rappresenti la complessità gestionale/capacità professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni individuate, viene adottata una metodologia di pesatura che identifica il peso attribuendo in prima battuta un punteggio base, determinato in funzione della tipologia di incarico, ed un ulteriore punteggio aggiuntivo in funzione dei criteri di seguito indicati.

- In base al punteggio complessivamente attribuito a ciascun incarico, ovvero punteggio base più i punti aggiuntivi assegnati, viene determinato il coefficiente sul quale determinare il trattamento economico da corrispondere.

### Art. 33 Individuazione del punteggio Base

- In virtù della individuazione delle tipologie di incarico come sopra indicato, l'Azienda attribuirà ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un parametro di fascia associato ad un "punteggio base o coefficiente", secondo quanto previsto nelle tabelle seguenti:

<b>INCARICHI GESTIONALI</b>		
<b>TIPO STRUTTURA</b>	<b>PARAMETRO / FASCIA</b>	<b>PUNTEGGIO BASE / COEFFICIENTE</b>
STRUTTURE COMPLESSE	A	50
STRUTTURE SEMPLICI	UOSD	35
	UOS	30

<b>INCARICHI PROFESSIONALI</b>		
<b>TIPO INCARICO</b>	<b>PARAMETRO / FASCIA</b>	<b>PUNTEGGIO BASE / COEFFICIENTE</b>
ALTA PROFESSIONALITA'	AS	10
PROFESSIONALITA' DI BASE (conferibili ai dirigenti < di 5 anni di attività)	IP	0

<b>PROGRAMMI</b>		
<b>TIPO</b>	<b>PARAMETRO / FASCIA</b>	<b>PUNTEGGIO BASE / COEFFICIENTE</b>
PROGRAMMI COMPLESSI	PRGM-C	50
PROGRAMMI SEMPLICI	PRGM-S	30

### Art. 34 Attribuzione punteggi aggiuntivi

- Dal momento che le diverse posizioni dirigenziali possono presentare, a parte l'identica base di partenza, ulteriori caratteristiche differenziali di complessità e di connessa responsabilità, in funzione della specificità della struttura o dell'incarico professionale da attribuire, come descritto all'art. 32 del presente regolamento, oltre ai punti base agli incarichi vengono assegnati dei "punteggi aggiuntivi".
- Al fine di individuare i parametri differenziali da utilizzare e sotto riportati è stato effettuato un raggruppamento dei criteri previsti dall'art. 51 del C.C.N.L. del 05/12/1996 come integrato dall'art. 26 del C.C.N.L. del 08/06/2000.

3. Per ogni incarico, sia gestionale che professionale, è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo, da sommare al parametro base, per un totale di 50 punti suddivisi differenti fattori ciascuno dei quali tende ad analizzare la complessità dell'incarico da punti differenti.
4. Per quanto riguarda i fattori aggiuntivi degli incarichi gestionali essi sono riferiti esclusivamente alla struttura cui intendono pesare e non al dirigente che, pro tempore, ne è il Direttore/Responsabile, in quanto la pesatura è riferita direttamente alla struttura. Relativamente agli incarichi di natura professionale i fattori aggiuntivi fanno riferimento alla professionalità espressa dal singolo dirigente.
5. I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi gestionali sono riportati nello schema che segue. La Direzione Aziendale provvederà ad attribuire un peso per ciascun indicatore / parametro a ciascuna struttura, nel limite dei punti relativi al fattore considerato, ponendo a confronto ognuna struttura dell'Azienda.

<b>FATTORI INCARICHI GESTIONALI – AREA MEDICA e SANITARIA</b>	
<b>INDICATORE / PARAMETRO</b>	<b>Max punti</b>
Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato	5
Produzione di entrate destinate al finanziamento dell'Azienda	5
Complessità dei processi governati	5
Livello tecnologico / complessità operativa	5
Livello innovazione	5
Grado di esposizione al rischio	5
Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali	10

<b>FATTORI INCARICHI GESTIONALI – AREA PTA</b>	
<b>INDICATORE / PARAMETRO</b>	<b>Max punti</b>
Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato	5
Innovazione dei processi	5
Bacino di operatività	5
Autonomia organizzativa	5
Numerosità dei processi governati	5
Complessità dei processi governati	5
Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali	10

6. In analogia, i fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi professionali sono riportati nello schema che segue:

<b>FATTORI INCARICHI PROFESSIONALI</b>	
<b>INDICATORE / PARAMETRO</b>	<b>Max punti</b>

Numerosità / Complessità dell'utenza / attività interessata dall'incarico.	5
Livello di innovazione, ricerca e formazione.	5
Valenza strategica dell'incarico professionale a livello aziendale.	5
Complessità delle metodologie adottate.	5
Complessità delle strumentazioni utilizzate.	5
Rilevanza delle funzioni rispetto all'efficienza, efficacia ed economicità dell'equipe.	5
Livello delle conoscenze specialistiche richieste.	5
Autonomia esercitata nelle funzioni svolte all'interno dell'equipe.	5

7. Per quanto attiene ai Programmi, sia di tipo semplice che complesso, si ritiene di individuare la pesatura di ciascun incarico secondo i seguenti parametri:

<b>FATTORI PROGRAMMI</b>	
<b>INDICATORE / PARAMETRO</b>	<b>Max punti</b>
Consistenza delle risorse umane gestite	10
Consistenza delle risorse finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato	10
Presenza scuola di specializzazione su quella disciplina	10
Valenza strategica del programma rispetto agli obiettivi aziendali	10

#### **Art. 35**      **Processo di graduazione delle funzioni**

1. Avuto riferimento a quanto sopra esposto, pertanto, l'Azienda provvederà, in base al proprio assetto organizzativo, a mappare le varie strutture, Unità operative complesse e semplici, riconducendole alle tipologie d'incarico di cui all'art. 27 del presente regolamento.
2. Successivamente ad ogni struttura dell'Azienda sarà assegnato dalla Direzione Aziendale, oltre al punteggio base, un punteggio per ogni fattore aggiuntivo, come individuati all'art. 34 del presente regolamento; la somma dei punti assegnati ad ogni struttura (punti base e fattori aggiuntivi), verrà successivamente processata all'interno della tabella di perequazione definendo il peso con cui si graduerà la struttura stessa. In base al punteggio aggiuntivo assegnato verranno individuate quattro differenti fasce di pesatura omogenee secondo il seguente schema:

<b>Fascia</b>	<b>Punti Base</b>	<b>Punteggio (base + aggiuntivo)</b>		<b>Gruppo</b>
		<b>Min</b>	<b>MAX</b>	
A	50	80	90	A 1
		75	79	A 2
		70	74	A 3
		50	69	A 4
UOSD	35	55	75	UOSD 1
		50	54	UOSD 2
		35	49	UOSD 3
UOS	30	50	70	UOS 1
		30	49	UOS 2

Fascia	Punti Base	Punteggio (base + aggiuntivo)		Gruppo
		Min	MAX	
PRGM-C	50	70	90	PRGM-C 1
		50	69	PRGM-C 2
PRGM-S	30	50	70	PRGM-S 1
		30	49	PRGM-S 2

3. Il processo di pesatura degli incarichi professionali prevede il coinvolgimento sia del direttore di dipartimento e del direttore di struttura complessa/ Responsabile di struttura semplice di riferimento del dirigente da graduare a norma e per effetto del comma 4 dell'art 28 CCNL 08/06/2000. Pertanto si provvederà a pesare ogni singola funzione dirigenziale di tipo professionale presente all'interno dell'Azienda, individuando, per prima cosa, la fascia di appartenenza di ciascun dirigente (AS o IP) in funzione dell'anzianità di servizio (maggiore o minore di 5 anni) e del processo di valutazione permanente e, successivamente, ad attribuire gli specifici punteggi aggiuntivi di cui all'art. 34 del presente Regolamento su proposta effettuata da parte del diretto superiore della posizione graduata. In base al punteggio aggiuntivo assegnato l'incarico verrà tipizzato e graduato come riportato nella tabella che segue:

Fascia	Punti Base	Punteggio (base + aggiuntivo)		Gruppo
		Min	MAX	
AS	5	41	45	AS1
		31	40	
		21	30	AS2
		11	20	
		5	10	

#### **Art. 36 Definizione delle componenti della retribuzione di posizione**

1. In base al risultato del processo di pesatura degli incarichi secondo il processo sopra dettagliatamente esposto, si passa al calcolo del valore economico della retribuzione di posizione di cui all'art. 24 comma 9 del C.C.N.L. del 03/11/2005. L'importo del valore di ciascun punto si ottiene dividendo l'ammontare del fondo di posizione di ciascun specifico anno per la sommatoria dei punteggi di tutti gli incarichi previsti formalmente in Azienda e graduati; ad ogni dirigente, quindi, compete un'indennità di posizione corrispondente al valore di cui sopra moltiplicato per il "punteggio" finale attribuito alla posizione funzionale di cui è stato incaricato.
2. Tale importo economico deve essere attribuito avendo presente che per quanto riguarda la quota minima garantita della retribuzione di posizione, essa risulta diversificata da dirigente a dirigente in quanto tiene conto della posizione funzionale di provenienza posseduta dal dirigente all'atto dell'entrata in vigore del contratto (ex livello) ed è desunto, per singola posizione di cui sopra e per ciascuna tipologia di incarico, dalla corrispondente voce delle tabelle di cui agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. del 06/05/2010 e s.m.i.

3. Al dirigente al quale, con atto formale, viene conferito incarico dirigenziale, è riconosciuta una retribuzione di posizione totale, comunque non inferiore né al valore minimo di fascia in relazione all'incarico conferito (struttura complessa, struttura semplice, incarico di alta professionalità o incarico di base) né alla retribuzione minima unificata determinata secondo quanto indicato al punto 2.
4. Pertanto l'importo economico derivante dalla graduazione delle funzioni deve assicurare i minimi di cui ai punti 2 e 3 per ciascun dirigente; l'eventuale maggiorazione viene a determinare la retribuzione di posizione variabile aziendale.
5. La retribuzione di posizione di competenza dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 15 septies del DLgs n. 502/1992 dovrà essere determinata sulla base dei punti attribuiti all'incarico assegnato ed in funzione del valore del punto determinato per gli altri dirigenti. Il finanziamento della eventuale retribuzione di posizione variabile aziendale è attribuito con somme a carico del bilancio dell'Azienda e non del fondo di posizione come disposto dall'art. 62 comma 5 del CCNL 08/06/2000.

### **Art. 37**      **Processo di determinazione del valore economico**

1. Il fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 26 del CCNL 17/10/2008 e s.m.i. è preposto al finanziamento, nei limiti delle rispettive disponibilità:
  - della retribuzione di posizione minima unificata di cui agli artt. 20 e 21 CCNL 17/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  - dell'assegno personale ex specifico trattamento economico (per i dirigenti medici e sanitari);
  - dell'indennità di specificità medica (per i dirigenti medici);
  - dell'indennità per incarico di direzione di struttura complessa.
2. Poiché lo stesso "fondo di posizione" va integralmente utilizzato, l'Azienda, all'inizio di ogni anno, definito l'ammontare del Fondo di ciascuna area contrattuale con i criteri e le procedure previste dai vigenti CCNL, tenuto conto del numero complessivo dei dirigenti in servizio, nonché degli incarichi (come sopra graduati) conferiti o che intende conferire nel corso dell'anno, procede, secondo quanto riportato a titolo di interpretazione autentica al comma 9 dell'art. 24 del CCNL 03/11/2005, nell'ordine a calcolare le quote da accantonarsi a carico del fondo per:
  - ⇒ l'assegno personale ex specifico trattamento economico (per i dirigenti medici e sanitari);
  - ⇒ l'indennità di specificità medica (per i dirigenti medici);
  - ⇒ l'indennità per incarico di struttura complessa;
  - ⇒ determinare, con la quota residua, sulla base della graduazioni delle funzioni come sopra definita, il valore economico della retribuzione di tutte le possibili posizioni funzionali dei dirigenti, in relazione all'incarico allo stesso conferito o da conferire in conformità con quanto stabilito dall'art. 24 del CCNL 03/11/2005 e s.m.i.
3. L'affidamento dell'incarico avviene attraverso la stipula del contratto individuale con ciascun dipendente ovvero attraverso la modifica del contratto in corso. All'interno del contratto dovranno essere indicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del CCNL 08/06/2000.

**Art. 38**      **Norme finali e transitorie**

1. Gli incarichi pesati e retribuiti con criteri differenti o difformi da quanto previsto dal presente regolamento sono nulli.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai CC.CC.NN.LL. dell'area medica e SPTA vigenti ed alla normativa legislativa di riferimento.

**ALLEGATI:**

- BOZZA AVVISO
- ISTANZA

# AVVISO

In applicazione del Regolamento dell'Azienda in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si informa che l'AOU di Cagliari intende conferire i seguenti incarichi dirigenziali, della durata di anni tre:

Responsabile di Struttura Semplice:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

## REQUISITI

Il presente avviso è rivolto a tutti i Dirigenti **con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, che risultano avere la valutazione positiva da parte del relativo Collegio Tecnico.

### Manifestazione di interesse

I Dirigenti interessati devono presentare apposita manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato A), e indirizzata al Direttore Generale, tramite posta elettronica certificata o consegnata direttamente al Protocollo dell'Azienda.

All'esterno della busta deve essere indicato il MITTENTE e deve essere riportata la seguente dicitura: *"il presente plico contiene manifestazione di interesse al conferimento di incarico dirigenziale.*

Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:

- un curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
- la dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, secondo il modello allegato (allegato B),
- tutti quei documenti e titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse,
- una fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno: \_\_\_\_\_ **2018**

(*decimo giorno dopo la pubblicazione all'Albo e nel sito intranet dell'Azienda*).

### CRITERI DI SCELTA

Per il conferimento dell'incarico vengono applicati i seguenti criteri di scelta, secondo i principi dettati dal regolamento sopra richiamato:

- esperienza già acquisita nello specifico ambito disciplinare svolta anche in altre Aziende del SSN o in altre Amministrazioni pubbliche e private ovvero esperienze documentate coerenti all'incarico da affidare;
- esperienza \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ direzione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ struttura;

- attitudini personali, capacità professionali ed altre competenze rilevabili dalla documentazione fornita;
- titoli di studio;
- formazione ed aggiornamento professionale in riferimento all'ambito disciplinare oggetto di incarico;
- docenze e/o pubblicazioni scientifiche attinenti all'ambito disciplinare oggetto di incarico riferite all'ultimo triennio,
- valutazioni annuali e verifiche a scadenza incarico espresse dai competenti organismi.

## **CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità le domande pervenute vengono trasmesse al Direttore Generale.

Il Direttore Generale, sentiti anche i responsabile delle strutture alle quali afferiscono le posizioni dirigenziali oggetto del presente avviso ed acquisite le loro proposte, procede a seguito di valutazione al conferimento dell'incarico attraverso atto deliberativo.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto individuale della durata di anni tre nel quale vengono specificati gli effetti giuridici ed economici connessi all'incarico medesimo.

## **NORME FINALI E ANTICORRUZIONE**

In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) e del D. Lgs n. 39/2013, si fa presente che gli aspiranti sono tenuti a rendere le dichiarazioni richieste nel modulo (allegato B), che dovrà essere consegnato unitamente alla manifestazione di interesse.

La mancata produzione del modulo e/o la rilevata sussistenza di conflitti di interesse o motivi di inconferibilità rispetto all'incarico dirigenziale in oggetto, precludono la possibilità di conferimento dell'incarico.

Informativa ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 196/2003 e ss. mm.:

si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente procedura.

Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Il presente bando sarà pubblicato e disponibile sul seguente sito web dell'Azienda:

**http://**\_\_\_\_\_

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UO \_\_\_\_\_

**Il Direttore Generale**

**Allegato A****Al Direttore****U.O.C.**Il/la sottoscritto/a.....**MANIFESTA L' INTERESSE**

al conferimento dell'incarico di Responsabile di incarico dirigenziale di cui all'avviso indetto con DDG n. ----- del -----

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti.

Consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Azienda, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità dichiara:

1. di essere nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

2. di essere residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_;

3. di essere in possesso di un'anzianità di servizio in qualità di dirigente, di \_\_\_\_\_ anni, nella specifica disciplina: \_\_\_\_\_;

4. di aver superato positivamente le verifiche previste dall'art. 25 del CCNL 3.11.2005 per l'Area Dirigenza SPTA e area Medica;

5. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. n. 196/2003 e di avere preso visione dell'informativa sulla tutela dei dati personali.

Allega i seguenti documenti:

- **curriculum formativo e professionale, datato e firmato;**
- **dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità;**
- **fotocopia di un documento di identità in corso di validità.**

Distinti saluti.

Data, \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**Allegato B****COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA**

- **DELL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ** ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013

- **DEGLI INTERESSI FINANZIARI E DEI CONFLITTI DI INTERESSI** ai sensi degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013

lo sottoscritt\_ \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

**CONSAPEVOLE**

delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 - comma 1 - del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, **consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013**, e di quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013,

**DICHIARO**

**l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.**

**A. Cause di inconferibilità**

- di **non** essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella **nota 1** (art. 3, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 39/2013);
- di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella **nota 1** (art. 3, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 39/2013)

**B. Cause di incompatibilità**

di essere consapevole che l'incarico da attribuire è incompatibile con le situazioni previste:

- dall'art. 9, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 39/2013,
- dall'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013,

riepilogati nella **nota 2**.

Data \_\_\_\_\_ Il/La Dichiarante \_\_\_\_\_

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione di cui sopra sarà pubblicata nel sito web dell'Azienda all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, e dovrà essere ripetuta all'inizio di ogni anno per tutto il periodo di vigenza dell'incarico medesimo, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità.

**DICHIARIO, ALTRESI'**

- di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati (art. 6 D.P.R. n. 62/2013);
- di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con i seguenti soggetti privati (art. 6 D.P.R. n. 62/2913):

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

e che, in quest'ultimo caso (art. 6 D.P.R. n. 62/2013):

né il/la sottoscritto/a né un parente né un affine entro il secondo grado né il proprio coniuge o il convivente ha tuttora - per quanto a conoscenza del sottoscritto - rapporti finanziari con uno o più dei soggetti privati sopra indicati;

il/la sottoscritto/a (o un parente o un affine entro il secondo grado o il proprio coniuge o il convivente) (specificare: \_\_\_\_\_)

ha tutt'ora rapporti con uno o più soggetti privati sopra indicati e precisamente con:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

che i soggetti privati sopra menzionati, per quanto a conoscenza del/la sottoscritto/a:

- hanno
- non hanno

interessi in attività o decisioni inerenti la struttura organizzativa: \_\_\_\_\_;

- di non avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che sarà incaricato a dirigere, per quanto a conoscenza del/la sottoscritto/a (art. 13 D.P.R. n. 62/2013);
- di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interesse con la funzione pubblica che sono chiamato/a a svolgere (art. 13 D.P.R. n. 62/2013).

Il/La sottoscritto/a, dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente dichiarazione non sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di incompatibilità ed autorizzazioni a svolgere attività extra istituzionali nel corso del rapporto di lavoro (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)

Data \_\_\_\_\_

Il/La Dichiarante \_\_\_\_\_

## NOTA 1

**Art. 314** Peculato

**Art. 316** Peculato mediante profitto dell'errore altrui

**Art. 316 bis** Malversazione a danno dello stato

**Art. 316 ter** Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

**Art. 317** Concussione

**Art. 318** Corruzione per un atto d'ufficio

**Art. 319** Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

**Art. 319 ter** Corruzione in atti giudiziari

**Art. 320** Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

**Art. 322** Istigazione alla corruzione

**Art. 322 bis** Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di Stati Esteri

**Art. 323** Abuso d'ufficio

**Art. 325** Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

**Art. 326** Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

**Art. 328** Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione

**Art. 329** Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza

**Art. 331** Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

**Art. 334** Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

**Art. 335** Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

## NOTA 2

**D.Lgs. n. 39/2013**

**A. Cause di inconferibilità**

**\_ Art. 3, comma 1 lettera c)**

*1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti...omissis....c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*

**B. Cause di incompatibilità**

**\_ Art. 9, comma 1**

*1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.*

**\_ Art. 9, comma 2**

*2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono*

*incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.*

**\_ Art. 12, comma 1**

*1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

**\_ Art. 12, comma 2**

*2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

**\_ Art. 12, comma 3**

*3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

**\_ Art. 12, comma 4**

*4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.*